Servizio Nuove Imprese

Camera di Commercio di Firenze

Start-up Innovative: incentivi fiscali e agevolazioni aggiornati alla L. 193/2024









Incentivi fiscali

Tre tipologie di interventi:





Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti alle start up innovative



Incentivi diretti ai soggetti
che lavorano con e per le
start up innovative







Il ruolo chiave degli investimenti privati

- ► Il legislatore ha posto un'attenzione particolare sull'incentivo agli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.
- L'obiettivo è far affluire capitali privati per sostenere la crescita e lo sviluppo di queste realtà ad alto potenziale.








Incentivi all'investimento in start up innovative

Detrazione/deduzione legata all'importo investito nel capitale sociale delle start up innovative

Soggetti beneficiari

Tipologia di aiuti

Persone fisiche



- 1. Ordinario
- 2. In Regime «de minimis»

Società



3. Ordinario







Detrazione IRPEF Ordinaria

- ► Detrazione pari al 30% dell'importo investito nel capitale sociale, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative.
- L'importo non detratto per incapienza <u>può essere riportato negli anni successivi</u>, ma non oltre il terzo.
- Investimento massimo detraibile € 1.000.000,00 nel singolo periodo di imposta.
- L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.







Detrazione IRPEF Ordinaria

- Agevolazione concessa per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale del R.I.
- L' agevolazioni non si applicano se:
 - ► l'investimento genera una **partecipazione qualificata** superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance
 - Il contribuente è anche **fornitore di serviz**i alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile





193/202/

Incentivi all'investimento per le società:

Deduzione IRES Ordinaria

- Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES (diversi da imprese start-up innovative) il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative.
- Investimento massimo detraibile € 1.800.000,00 nel singolo periodo di imposta.
- L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.







Incentivi all'investimento per le società:

Deduzione IRES Ordinaria

- Agevolazione concessa per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale del R.I.
- L' agevolazioni non si applicano se:
- l'investimento genera una **partecipazione qualificata** superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance
- il contribuente è anche **fornitore di serviz**i alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile





193/202/

Detrazione IRPEF/IRES Ordinaria

Per poter beneficiare delle agevolazioni gli investitori devono ricevere, dalla società beneficiaria, e conservare i seguenti documenti:

- Una certificazione rilasciata dal legale rappresentante della Start-up che attesti di aver ricevuto un ammontare complessivo di investimenti inferiori a 15 milioni di euro e l'entità dell'investimento effettuato nel periodo di imposta. La certificazione dovrà essere rilasciata entro 60 giorni dall'investimento.
- ► Un business plan della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, sull'andamento, previsto o attuale, sui profitti e sulle vendite. Tale documento deve contenere anche le indicazioni relative all'exit strategy, così da mettere l'investitore a conoscenza di tutte le sue possibilità.





Non imponibilità plusvalenze



Non sono imponibili IRPEF le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno tre anni

Il regime di esenzione vale solo per gli investimenti "ordinari" e non per quelli effettuati in Regime «de minimis».







Non imponibilità redditi di capitale



- Non sono imponibili IRPEF i redditi di capitale derivanti dalle partecipazioni acquisite in organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start up innovative.
- A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite dal 2024 entro il 31.12.2025 e detenute per almeno 3 anni.





Non imponibilità plusvalenze



Non sono soggette ad IRPEF le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, già possedute alla data del 25.5.2021,

qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano **reinvestite in imprese start up** innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.







- ► **Detrazione pari al 65%** dell'importo investito nel capitale sociale, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative.
- Investimento massimo detraibile € 100.000,00 nel singolo periodo di imposta.
- In caso di investimenti in convertendo, si considera la data del bonifico alla start up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.









- Per gli **investimenti effettuati dal 2024**, in caso di incapienza, è stata introdotta la **possibilità di convertire l'importo della detrazione non fruibile in dichiarazione in un credito d'imposta** utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione in F24.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.









- L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**. L'eventuale cessione antecedente, anche parziale, comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali, <u>salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente</u>.
- Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di 3 anni dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale del R.I.







- Le start-up innovative beneficiano di investimenti soggetti all'agevolazione «de minimis» sono obbligate a presentare istanza tramite piattaforma informatica del MISE, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore.
- L'impresa dovrà presentare un istanza per ogni soggetto investitore accendendo al portale https://padigitale.invitalia.it/
- La necessità di effettuazione della comunicazione da parte dell'impresa, prima che l'investimento sia effettuato, ne esclude l'applicabilità in sede di costituzione.








Incentivi fiscali

Tre tipologie di interventi:

Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti ai soggetti che investono in start up innovative



Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti alle start up innovative









Riduzione degli oneri per l'avvio dell'attività (e non solo)

- ► Le Start up innovative sono esonerate dal pagamento:
- dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel R.I.
- del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio
- Questi esoneri sono dipendenti dal mantenimento dei requisiti e durano comunque non oltre il 5° anno di iscrizione







Non assoggettabilità alla disciplina delle c.d. società di comodo

Non assoggettabilità alla disciplina delle società non operative, cioè le c.d. "società di comodo"!

Detta disciplina prevede presunzioni di reddito minimo e conseguenti limitazioni nell'utilizzo delle perdite fiscali, nonché limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA.

Questa esclusione è un notevole vantaggio in termini di flessibilità e pianificazione fiscale per le start-up, specialmente nelle fasi iniziali in cui i ricavi potrebbero essere limitati o assenti.







Facilitazioni utilizzo del credito IVA

Generalmente, i rimborsi IVA le compensazioni IVA superiori a € 5.000,00 richiedono l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Per le Start up innovative è € 50.000,00 la soglia oltre la quale scatta l'obbligo del visto di conformità, ciò al fine di semplificare e velocizzare l'utilizzo e l'ottenimento di eventuali rimborsi IVA.







Incentivi fiscali

Tre tipologie di interventi:

Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti ai soggetti che investono in start up innovative



Incentivi e deroghe al diritto tributario diretti alle start up innovative



Incentivi diretti ai soggetti
che lavorano con e per le
start up innovative







Agevolazioni fiscali per dipendenti e collaboratori

- Gli strumenti finanziari assegnati a titolo di remunerazione a dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori di Start up innovative non concorrono a formare il reddito imponibile.
- L'esenzione opera sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.
- Deroga al c.d. "principio di omnicomprensività" (art. 51, Tuir), secondo il quale, tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito.







Agevolazioni fiscali per dipendenti e collaboratori

Gli strumenti finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono essere emessi dalla Start up innovativa con la quale il beneficiario intrattiene il rapporto di lavoro oppure da soggetti direttamente controllati da una Start up innovativa;
- non devono essere riacquistati dalla Start up innovativa o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start up innovativa ovvero che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start up innovativa.





Agevolazioni fiscali per fornitori di opere e servizi

- Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi
- a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative
- di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali
- non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.







Considerazioni finali

Il quadro normativo offre un ecosistema favorevole alle start-up innovative, con un forte focus sugli incentivi all'investimento di capitale privato e importanti agevolazioni dirette e indirette.

È fondamentale per imprenditori e investitori conoscere e sfruttare questi benefici per massimizzare le opportunità!








Servizio Nuove Imprese

Camera di Commercio di Firenze



Camera di Commercio di Firenze P.zza dei Giudici, 3 50122 Firenze

Servizio Nuove Imprese nuoveimprese@fi.camcom.it www.promofirenze.it www.fi.camcom.gov.it





